



CODICE CIVILE

Art. 314/12 c.c.

Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità e' proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed e' depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione puo' essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-12-opposizione-alla-dichiarazione-dello-stato-di-adottabilita/versione/17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it